



Avvocatura Generale dello Stato

19/03/2020-162815 P
Roma
POSTA ELETTR. CA

CIRCOLARE n. 20/2020

Ai Signori Avvocati Distrettuali dello Stato

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure di attuazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Facendo seguito alle disposizioni di cui al proprio decreto n. 95/2020, trasmesso alle SS.LL. con circolare n. 19/2020, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 87 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*) del D.L. n. 18/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino a diversa disposizione, da parte delle Autorità competenti, il lavoro agile dovrà essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e quindi anche in Avvocatura.

Di conseguenza, vorranno le SS. LL. limitare la presenza del personale negli uffici alle sole unità individuate per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui sopra, occorrerà utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, si potrà motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, ed il relativo periodo costituirà servizio prestato a tutti gli effetti di legge, senza la corresponsione dei buoni pasto.

Si raccomandano, infine, le SS. LL. di voler ridurre al massimo l'orario di apertura degli uffici, limitandolo ove possibile alle ore antimeridiane.

IL SEGRETARIO GENERALE

